II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1969
che autorizza la Repubblica federale di Germania a sospendere parzialmente la riscossione del dazio doganale sui pomodori (voce tariffaria ex 07.01 M I)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/101/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il telex del 30 giugno 1969 con il quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1970, l'autorizzazione a sospendere parzialmente al tasso del 5 % la riscossione del dazio doganale applicabile ai pomodori freschi, della voce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo i pomodori, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, erano importati dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 5 %, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'11 %, con una riscossione minima di 2 unità di conto ogni 100 kg peso netto, per il periodo in questione ;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

Importazioni (periodo 1° gennaio — 31 marzo)

(in tonnellate)

	1964	1965	1966	1967	1968	1969
In provenienza						
—dalla CEE	76	64	84	289	350	410
di cui :						
— Francia	23	—	—	—	—	15
— Italia	3	—	23	102	42	60
— Paesi Bassi	48	64	61	187	308	331
— UEBL	2	—	—	—	—	4
— da paesi terzi	14.331	12.942	17.414	16.377	15.552	19.065
Totale	14.407	13.006	17.498	16.666	15.902	19.475

considerando che dalle cifre relative alle importazioni della Repubblica federale di Germania risulta che le possibilità di fornitura della Comunità da gennaio a marzo incluso rimangono scarse (nonostante l'aumento delle importazioni in provenienza dalla Comunità dal 1967), soprattutto per il consumo di pomodori che durante questo periodo si registra negli altri Stati membri ;

considerando che l'autorizzazione di sospendere la riscossione di un dazio doganale a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, a vantaggio di un solo Stato membro rappresenta una deroga al ritmo normale della graduale attuazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di sospensione della riscossione di dazi doganali, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di garantire il mantenimento, anzi l'espansione del consumo di un alimento di grande valore biologico durante i mesi invernali al prezzo più basso e stabile possibile e quindi di evitare l'aumento del dazio applicabile ;

considerando che la Commissione deve però tener conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione della Comunità ; che le possibilità di fornitura della Comunità sono scarse fra gennaio e marzo incluso ; che tuttavia si stanno applicando in Italia nuove tecniche intese a distribuire la produzione almeno su una parte dei suddetti mesi ; che allo stesso scopo importanti investimenti sono stati destinati alle colture di serra in Belgio e nei Paesi Bassi ;

considerando che è opportuno far sí che un'autorizzazione di sospendere la riscossione del dazio della tariffa doganale comune sui pomodori non comprometta, da un lato, gli sforzi tecnici e finanziari summenzionati e, dall'altro, la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune nel settore degli ortaggi, politica condizionata dalla costante efficacia della tariffa doganale comune ;

considerando che in attesa che gli sforzi attualmente compiuti per sviluppare la produzione comunitaria anche durante i primi tre mesi dell'anno diano i loro risultati, lo Stato membro richiedente incontra difficoltà che giustificano una deroga, limitata ai primi tre mesi dell'anno, alla necessità di una pronta attuazione della tariffa doganale comune, soprattutto data l'incidenza tuttora sensibile del divario fra il dazio contingentale del 1969, ossia 9,2 %, con una riscossione minima di 1,64 unità di conto per 100 kg peso netto, e il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando però che tale richiesta deve essere anche esaminata dal punto di vista degli effetti che l'autorizzazione di una siffatta sospensione potrebbe causare sul mercato degli ortaggi freschi considerati nel loro insieme ; che, da un lato, le particolari condizioni del mercato degli ortaggi freschi durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo lasciano prevedere che la domanda globale potrà assorbire la corrispondente offerta ; che, d'altro lato, i limitati quantitativi di pomodori importati da paesi terzi potrebbero avere solo una trascurabile incidenza sulle condizioni di smercio della produzione comunitaria di ortaggi ; che è quindi possibile concludere che una sospensione parziale della riscossione del dazio applicabile al prodotto in oggetto, limitata ai suddetti tre mesi, non provocherebbe perturbamenti sul mercato degli ortaggi ;

considerando che per la fissazione del tasso di sospensione è necessario tener conto della particolare situazione del prodotto in oggetto e del fatto che l'unione doganale è già realizzata per questo prodotto ; che per queste considerazioni è necessario che lo Stato membro richiedente compia uno sforzo pari all'85 % del divario fra il dazio nazionale vigente anteriormente al primo ravvicinamento e il dazio della tariffa doganale comune, nonché pari ai 10/11 della riscossione minima di 2 unità di conto ; che su tale base il dazio sospeso corrisponde al 10,1 %, con una riscossione minima di 1,82 unità di conto ogni 100 kg peso netto ;

considerando che dalla funzione delle sospensioni parziali della riscossione del dazio doganale sopradescritta risulta che queste possono essere autorizzate in virtù dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, esclusa qualunque riesportazione delle merci nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, per le sue importazioni in provenienza da paesi terzi e per il consumo sul suo territorio, a sospendere

parzialmente al tasso del 10,1 %, con riscossione minima di 1,82 unità di conto per ogni 100 kg peso netto, la riscossione del dazio doganale applicabile ai pomodori freschi della voce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1970.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario per le prugne (voce 08.12 C della tariffa doganale comune)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/102/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la nota verbale del 4 luglio 1969 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1970 la concessione di un contingente tariffario di 6.000 tonnellate al dazio del 5 % per le prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, le prugne erano importate dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 5 %, mentre il dazio di base della tariffa doganale nazionale al 1° gennaio 1957 era dell'8 % e il dazio della tariffa doganale comune è del 16 % ;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969 (9 mesi)
Importazioni totali	5.711	5.910	7.726	6.189	5.601	6.535	3.886
In provenienza da paesi terzi	5.563	5.511	7.479	5.769	5.119	6.049	3.343
di cui : USA	1.477	1.742	2.956	2.134	1.554	1.238	609
Iugoslavia	1.599	1.390	1.118	527	603	829	260
Bulgaria	425	656	80	446	1.058	—	221
Grecia	—	—	—	—	10	—	—
In provenienza dalla CEE	148	399	247	420	482	486	543
di cui : Francia	3	304	10	147	218	177	320
Italia	145	93	235	269	264	308	171